

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 23

Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010.

(BURC n. 54 del 8 luglio 2021)

(La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2023, n. 19 - pubblicata nella [Gazz. Uff. n. 7 del 15 febbraio 2023](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e, di conseguenza, prive di contenuto precettivo le norme dettate dagli articoli 2 e 3 della presente legge)

[Art. 1

(Modifiche al comma 12 dell'articolo 6 della [l.r. 21/2010](#))

1. Al comma 12 dell'articolo 6 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#) (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";¹

[Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.²

[Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.³

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2023, n. 19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

² La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2023, n. 19, ha dichiarato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 fa sì che resti privo di contenuto precettivo anche il presente articolo.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2023, n. 19, ha dichiarato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 fa sì che resti privo di contenuto precettivo anche il presente articolo.